



Villa Nichesola

Loc. Platano 6, 37013 Caprino Veronese (Verona)

Tel. 045/6230877 – 878 Fax 045/6230873

Email: baldo@comunitamontanabaldo.vr.it

Internet: www.comunitamontanabaldo.vr.it

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO “*PRODOTTO DEL BALDO*”

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunitaria n 10 del 18/04/2013



Art. 1 – Finalità del Marchio “Prodotto del Baldo”

Il presente Disciplinare intende definire le modalità di utilizzo del logo “Prodotto del Baldo” al fine di promuovere e valorizzare i prodotti tipici e locali, le attività sportive e culturali, l’ambito ricettivo e tutto quello che può concorrere ad incentivare la frequentazione e la fruizione del territorio del Baldo - Garda

La Comunità Montana del Baldo, al fine di perseguire tali finalità, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l’uso dell’emblema e della denominazione “Prodotto del Baldo” ai soggetti indicati negli articoli seguenti.

Le finalità che il Marchio “Prodotto del Baldo” si propone sono le seguenti:

- valorizzare la tipicità, la genuinità e la bontà dei prodotti del proprio territorio;
- valorizzare i servizi offerti all’interno del territorio della Comunità Montana del Baldo, nonché fungere da incentivo al consumo dei prodotti tradizionali e locali;
- soddisfare il sempre maggior interesse del pubblico verso un’informazione sui prodotti e sui sistemi di produzione a minor impatto ambientale, e pertanto assolvere un ruolo di garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Baldo;
- tutelare il patrimonio di usi e tradizioni che caratterizza il territorio del Baldo;
- fungere da incentivo all’imprenditoria locale a produrre beni e servizi con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e dell’ecosistema territoriale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare s’intende per:

- *Baldo*: il Territorio ricadente all’interno dei comuni appartenenti all’ambito omogeneo della Comunità montana del Baldo ai sensi della L. R. 19/92 e ai comuni contermini;
- *Prodotto del Baldo* (vedi art. 4): tutto quello che viene raccolto, coltivato, allevato sul territorio di cui sopra con metodologie che perseguano le finalità dell’art. 1. Tutto quello che coinvolge e promuove le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storiche e architettoniche del Monte Baldo. Il “Prodotto del Baldo” deve essere caratterizzato da un elevato grado di tracciabilità territoriale;
- *Disciplinare*: il presente documento;
- *Marchio*: il logo e la denominazione “**Prodotto del Baldo**” (**Allegato n. 1**);
- *Richiedente*: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, la cooperativa o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, l’uso del marchio “Prodotto del Baldo”;
- *Concessionario*: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, la cooperativa o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, espressamente autorizzata all’uso del marchio “Prodotto del Baldo”.

Art. 3 – Concessione di utilizzo

Il Marchio può essere assegnato ai fornitori di prodotti e servizi le cui caratteristiche rientrano nelle finalità del presente disciplinare. Gli stessi devono essere in regola con le normative nazionali e comunitarie in materia di sanità, benessere animale, sicurezza, ambiente.

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d’indicazione territoriale.

L’uso del Marchio è attribuito al concessionario per il periodo di **cinque anni** a decorrere dalla data di concessione dello stesso. Può essere rinnovato a condizione che il concessionario mantenga i requisiti previsti dal presente Disciplinare. A tal fine la Comunità Montana del Baldo, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il concessionario sia in regola con la normativa che disciplina l’esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente naturale in genere.

Art. 4 –Concessionari

L'uso del Marchio del "Prodotto del Baldo" può essere concesso ai richiedenti che abbiano i requisiti previsti dal presente Disciplinare e che svolgano un' incisiva azione di promozione, tutela o valorizzazione dell'ambiente e del territorio come nello stesso Disciplinare definito.

I richiedenti possono appartenere alle seguenti categorie:

- a. *Aziende agricole e produttori agroalimentari.* Il marchio potrà essere associato ai prodotti agroalimentari di comprovata tradizione locale e che siano qualificanti per il territorio (latte derivante da mucche al pascolo, coltivazioni che recuperano terreni marginali ecc). Le aziende agricole ed i trasformatori devono essere in regola con la normativa di settore vigente.

Produzioni lattiero – casearie, vitivinicole, olearie, trasformati di frutta (succhi, nettari e confetture): la materia prima utilizzata deve provenire per il 100% dall'area definita dal presente Disciplinare.

Frutta: fresca, secca o conservata (sotto spirito, sciroppo) che provenga da impianti coltivati secondo metodologie tradizionali all'interno del territorio individuato dal presente Disciplinare. Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tenendo in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo.

Carni: gli animali macellati dovranno pervenire esclusivamente da allevamenti dell'area definita dal presente disciplinare. Gli allevamenti dovranno essere in regola con la normativa vigente di settore anche in relazione al benessere animale.

Salumi: prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da allevamenti con sede nel territorio di individuato dal presente Disciplinare .

Miele: derivante da Apicoltura stanziale sul territorio definito dal presente Disciplinare

Prodotti da forno e pasticceria: devono essere ottenuti da ricette tradizionali e la lavorazione deve essere realizzata nel territorio definito dal presente Disciplinare. Il produttore dovrà fornire alla Comunità montana l'elenco degli ingredienti con indicazione sulla loro provenienza. Questa deve essere di carattere nazionale solo se la materia prima non è prodotta sul territorio definito dal presente Disciplinare.

Gelati: si dovrà utilizzare esclusivamente latte e frutta proveniente dal territorio definito dal presente Disciplinare.

Piante officinali: la materia prima utilizzata deve provenire per almeno il 50% dall'area definita dal presente Disciplinare

- b. *Imprese varie* che utilizzino quale materia prima esclusivamente o principalmente (più del 50%) prodotti del Baldo (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.);
- c. *Ristoranti:* almeno un menu realizzato con i prodotti di aziende che hanno ottenuto il marchio "Prodotto del Baldo";
- d. *Alberghi:* che abbiano sede all'interno del territorio definito dal Disciplinare, che offrano almeno un menu realizzato con i prodotti di aziende che hanno ottenuto il marchio "Prodotto del Baldo",che offrano servizi di promozione del territorio;
- e. *Bed&Breakfast:* che abbiano sede all'interno del territorio definito dal Disciplinare, che promuovano i prodotti di aziende che hanno ottenuto il marchio "Prodotto del Baldo", che offrano servizi di promozione del territorio;
- f. *Enti Pubblici;*
- g. *Agenzie di servizi:* che svolgano attività promozionale e di tutela del Monte Baldo (associazioni no profit, cooperative di lavoro che operano nel campo della manutenzione e tutela ambientale, Pro loco, CAI, ecc.);

- h. *Imprese turistiche* che operino nel rispetto dell'ambiente e della natura, e che svolgano un'azione di promozione del monte Baldo (inserendo nei menù i prodotti tipici, fornendo informazioni agli ospiti, organizzando escursioni per i clienti, ecc.);
- i. *Associazioni sportive* che con le loro proposte valorizzino ed incentivino la scoperta e la frequentazione del territorio del Baldo – Garda.

In tutti i casi l'utilizzo del Marchio viene concesso previa approvazione da parte della Giunta della Comunità Montana del Baldo e la conseguente stipula di specifiche convenzioni.

I Comuni della Comunità Montana del Baldo, possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare il Marchio, previa esplicita autorizzazione della Comunità Montana del Baldo.

Art. 5 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio "Prodotto del Baldo"

La concessione all'uso del Marchio "Prodotto del Baldo" avviene secondo il seguente iter procedurale:

1. Domanda di concessione dell'uso del Marchio da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Disciplinare;
2. Istruttoria da parte del Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, delle domande presentate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 7;
3. Eventuale verifica ispettiva, visione, prelievo o analisi dei prodotti e/o servizi di cui alla domanda da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 8;
4. Relazione del Servizio Agricoltura alla Giunta della Comunità Montana del Baldo e determinazione della Giunta, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 8;
5. Stipula di apposita convenzione tra il concessionario del Marchio "**Prodotto del Baldo**" e la Comunità Montana del Baldo, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione del Marchio "**Prodotto del Baldo**" devono essere compilate utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2**.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA, ecc.);
2. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica (secondo il modello di cui all'**Allegato 2**);
3. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente (secondo il modello di cui all'**Allegato 2**);
4. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la tipologia dei prodotti tipici e tradizionali o dei servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio "**Prodotto del Baldo**", con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza (secondo il modello di cui all'**Allegato 2**);
5. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il settore di appartenenza, la categoria economica e l'attività del concessionario (secondo il modello di cui all'**Allegato 2**);
6. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio "**Prodotto del Baldo**" (secondo il modello di cui all'**Allegato 2**);

Le domande, in busta chiusa recante la dicitura “*Domanda di concessione dell’uso del **Marchio Prodotto del Baldo***”, devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, al seguente indirizzo: Comunità Montana del Baldo, Loc. Platano 6, 37013 Caprino Veronese (Verona).

Art. 7 – Procedura per la concessione

Il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.

Art. 8 - Verifiche ispettive

Se ritenuto necessario, il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Disciplinare.

Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti:

- a) carattere tipico e tradizionale dei prodotti;
- b) origine delle materie prime;
- c) ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;
- d) svolgimento del processo produttivo;
- e) modalità di erogazione del servizio;
- f) modalità di gestione delle attività che possono interagire con l’ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.)
- g) condizioni igieniche generali;
- h) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- i) eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
- l) rispetto animale;
- m) rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto dalla legge.

Al termine della verifica ispettiva vengono notificati al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente Disciplinare con richiesta di adeguamento pena la non concessione del Marchio.

Art. 9 - Rilascio del Marchio “Prodotto del Baldo”

Il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, al termine dell’iter istruttorio, presenta alla Giunta una relazione sull’istruttoria nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità del richiedente e le verifiche svolte. La Giunta pronuncia la Delibera contenente la determinazione finale. Tale determinazione può consistere in

- una approvazione alla concessione del Marchio “**Prodotto del Baldo**”;
- un diniego di concessione dell’uso del Marchio “**Prodotto del Baldo**”.

La determinazione, esaurientemente motivata, è insindacabile.

Le determinazioni adottate vengono riportate sul “*Registro delle richieste di assegnazione del Marchio Prodotto del Baldo*”.

Art. 10 - Uso del Marchio “Prodotto del Baldo”

Il logo e la denominazione “Prodotto del Baldo” possono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario dell’uso del Marchio.

Il beneficiario, come corrispettivo per l’utilizzo del marchio, si impegna a partecipare alle manifestazioni promosse dalla Comunità Montana del Baldo o dai singoli comuni ad essa appartenenti.

Art. 11 – Convenzione

L'uso del Marchio "Prodotto del Baldo" è regolato tramite specifica convenzione tra La Comunità Montana del Baldo e il soggetto richiedente (secondo il modello di cui all'**Allegato 3**).

Nella convenzione deve essere prevista la risoluzione di diritto e di revoca della concessione in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Disciplinare e di quelli specifici stabiliti dalla convenzione stessa.

La convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al concessionario:

- una declaratoria delle caratteristiche del prodotto (trattasi di prodotto tipico e tradizionale) o del servizio e del processo produttivo;
- le prestazioni garantite dal beneficiario per l'uso del Marchio;
- le modalità di utilizzazione grafica del Marchio.

Art. 12 – Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità della Comunità Montana del Baldo, la Giunta può concedere in uso il Marchio "**Prodotto del Baldo**" purché rispetti il principio della temporaneità

Art. 13 - Attività promozionale della Comunità Montana

Tutti i prodotti e i servizi che hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio "Prodotto del Baldo", saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma della Comunità Montana del Baldo. La stessa Comunità Montana si riserva la possibilità di organizzare iniziative promozionali per la divulgazione dei suddetti prodotti e servizi.

L'elenco di tali prodotti e servizi sarà inserito in un Albo ufficiale, l'*Albo dei Prodotti del Baldo*, tenuto presso la Comunità Montana, il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante. *I beneficiari del logo "prodotto del Baldo" potranno utilizzare le strutture di proprietà della Comunità Montana del Baldo (cassette espositive) per la partecipazione a manifestazioni aventi carattere promozionale del territorio e dei suoi prodotti.*

Art. 15 - Uso non autorizzato del Marchio del Prodotto del Baldo

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio del Prodotto del Baldo, il Presidente della Comunità Montana del Baldo intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, riservandosi in caso di inottemperanza e/o del persistere dell'utilizzo, l'avvio di azione legale.

Art. 16 – Clausola generale di revoca

La Comunità Montana del Baldo, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio "Prodotto del Baldo", oltre che in caso di inosservanza delle clausole del presente Disciplinare e di quelle stabilite nella convenzione, anche per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto della Comunità Montana stessa o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.